

Allegato B

6. Quantitativo di latte caricato con l'indicazione dell'unità di misura;

7. Data e ora in cui avviene il carico;

8. Identificazione univoca del documento raccolta latte, attraverso una numerazione o codifica progressiva.

Il documento raccolta latte deve essere stampato in doppia copia, ognuna delle quali deve essere sottoscritta, in modo leggibile, dal produttore (o da un suo delegato) e dal conducente del mezzo. Una copia del documento raccolta latte deve essere lasciata al produttore e, se conservata diligentemente e correttamente, può costituire il registro del produttore (art. 12, comma 1, D.M. 31 luglio 2003). L'altra copia segue il trasportatore/conducente durante il giro di raccolta fino alla sede dell'acquirente cui deve essere consegnata.

In qualsiasi momento della fase di raccolta e trasporto deve essere possibile, a seguito di richiesta, stampare un riepilogo delle raccolte effettuate.

Scarico

I supporti cartacei emessi al momento dello scarico devono avere carattere riepilogativo ed avere i seguenti elementi minimi:

1. Dati identificativi dell'acquirente (denominazione/ragione sociale e C.U.A.A.) e del destinatario (se diverso dall'acquirente);

2. Dati identificativi del trasportatore (denominazione/ragione sociale e C.U.A.A.) e del conducente;

3. Dati identificativi del produttore (denominazione/ragione sociale e C.U.A.A. con eventuale aggiunta della matricola SIAN);

4. Quantitativo di latte caricato per ogni produttore con l'identificativo dell'unità di misura;

5. Codice identificativo dei singoli documenti raccolta latte;

6. Targa dell'automezzo utilizzato per la raccolta;

7. Data ed ora dello scarico;

8. Totale latte scaricato con l'indicazione dell'unità di misura.

Il documento riepilogativo deve essere stampato in doppia copia. Ciascuna delle due copie deve essere sottoscritta (in maniera leggibile) dall'acquirente e dal conducente.

Una copia del documento riepilogativo deve essere conservata dal trasportatore, e costituisce il documento del trasportatore di cui all'art. 12, comma 3 e 4, D.M. 31 luglio 2003. L'altra copia deve essere conservata dall'acquirente unitamente ai singoli documenti raccolta latte dei produttori.

Il documento del riepilogo giornaliero può essere sostituito da una terza copia del documento raccolta latte che viene stampato al momento della raccolta. L'acquirente, in questo caso, dovrà sottoscrivere tutti i documenti raccolta latte (due copie, la terza è conservata a cura del produttore). Una copia del documento raccolta latte deve essere conservata dal trasportatore ed una dall'acquirente.

Se la procedura sopra indicata viene rispettata in tutte le sue fasi, ogni soggetto interessato risulta in possesso della documentazione prevista dalla normativa:

Registro di raccolta del produttore: è costituito dall'insieme dei documenti raccolta latte giornalieri (esistono tutti gli elementi, comprese le firme richieste dalla normativa); il produttore deve comunque essere in possesso del registro di consegna di cui al comma 1 del D.M. 31 luglio 2003, costituito da fogli debitamente numerati e vidimati dagli uffici regionali competenti, per far fronte ad eventuali cattivi funzionamenti della procedura informatizzata o per consegne da effettuare a soggetti che non fanno uso di procedure informatizzate di raccolta.

Registro di raccolta del trasportatore: è costituito dal riepilogo giornaliero sottoscritto anche dall'acquirente (o, nell'alternativa di cui sopra, dall'insieme dei documenti raccolta latte giornaliera che riportano anche le firme del produttore e dell'acquirente); una copia di questo registro deve essere conservata dal trasportatore ed una dall'acquirente.

Anche il trasportatore deve essere in possesso del registro di cui al comma 3 del D.M. 31 luglio 2003 su supporto cartaceo per poter ovviare a guasti o inefficienze della procedura informatica. In nessun caso, infatti, può ritenersi giustificata l'assenza della documentazione prevista dal decreto.

La normativa in materia di quote latte prevede l'obbligo della conservazione della documentazione relativa all'applicazione del regime per almeno tre anni. La stampa dei documenti raccolta latte di cui sopra dovrà garantire la leggibilità per almeno tale arco di tempo.

DOCUMENTAZIONE DI RACCOLTA DEL LATTE

La documentazione di raccolta del latte deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 12 del D.M. 31 luglio 2003. Se la figura del trasportatore coincide con quella del produttore oppure con quella della ditta acquirente, la specifica documentazione di raccolta del trasportatore può essere omessa.

In considerazione della realtà territoriale regionale si ritiene di dover fornire le indicazioni di seguito riportate per favorire il corretto svolgimento delle operazioni di raccolta del latte in conformità alle disposizioni dell'art. 12 del D.M. 31 luglio 2003.

1) Trasporto a cura di un soggetto terzo rispetto al produttore ed alla ditta acquirente

La documentazione di raccolta latte del trasportatore, in questo caso, è quella prevista dall'art. 12 comma 3 del D.M. 31 luglio 2003.

Il registro, in doppia copia, da numerare e vidimare da parte della ditta acquirente presso gli Ispettorati provinciali competenti, deve contenere gli elementi di cui ai commi 3, 4 e 5 del citato art. 12.

Al termine della raccolta il registro deve essere sottoscritto dall'acquirente che ne trattiene una copia.

Il trasportatore deve avere il prescritto registro in doppia copia, per ciascuna delle ditte acquirenti per le quali effettua la raccolta del latte.

2) Trasporto a cura del produttore

La documentazione di raccolta latte, in questo caso, coincide con il registro di consegna del produttore di cui all'art. 12 comma 1 del D.M. 31 luglio 2003.

Il trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprietà del produttore che, pertanto, deve firmare il registro nella casella del produttore e del conducente.

La ditta acquirente deve apporre timbro e firma nella casella del registro del produttore dove è indicata la propria denominazione/ragione sociale.

A titolo di documentazione probatoria delle effettive consegne la ditta acquirente deve acquisire copia della pagina relativa alle consegne della giornata.

3) Trasporto a cura della ditta acquirente

La documentazione di raccolta latte, in questo caso, è costituita dal registro di cui all'art. 12 comma 3 e 4 del D.M. 31 luglio 2003 con fogli, debitamente numerati e vidimati dai competenti Ispettorati provinciali, in unica copia.

Il trasporto del latte avviene tramite automezzo di proprietà della ditta acquirente ed ogni singolo foglio deve essere firmato dal conducente del mezzo e sottoscritto dall'acquirente al termine della raccolta.

Nel caso in cui sussistano più destinatari, diversi dalla ditta acquirente, che devono essere tutti riportati sul registro, deve essere allegata ai singoli fogli idonea documentazione fiscale di trasporto per giustificare la corrispondenza tra i quantitativi ritirati dai produttori e quelli presenti sul mezzo di trasporto.

La sottoscrizione dei documenti di raccolta latte fatta in nome e per conto della ditta acquirente da parte del condicente del mezzo deve essere comprovata da idonea documentazione.

(2012.19.1414)118

DECRETO 9 maggio 2012.

Indice medio regionale di densità venatoria per il quinquennio 2011-2012 - 2015-2016.

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il D.P. n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura;

Vista la nota prot. n. 780 del 4 gennaio 2012 con il quale è stato conferito al dottor Giuseppe Calagna l'incarico di dirigente ad interim del servizio 7° per la tutela e la valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la nota, prot. n. 6360 dell'1 febbraio 2012, con la quale al dirigente ad interim del servizio 7°, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 lett. "b" della legge regionale n. 10/2000, è affidata, fino alla scadenza dell'esercizio finanziario in corso, la gestione di vari capitoli di spesa;

Vista la legge regionale 1 settembre 1977, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 22, comma 3, della predetta legge regionale n. 33/97, con il quale viene stabilito che con periodicità quinquennale, sulla base di dati censuari, occorre verificare e rendere pubblico l'indice medio di densità venatoria regionale;

Vista la proposta di Piano regionale faunistico venatorio 2011/2016 e relativa modifica di proposta pubblicati nei siti web: http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato/faunistico_venatorio.htm <http://151.9149.69/si-vvi/faces/jsp/public/navigatore.jsp?p=articolo12>;

Ravvisata la necessità, al fine di regolamentare l'attività venatoria per l'annata venatoria 2012/2013 ed in attesa che si concluda la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di Piano regionale faunistico venatorio 2011/2016, di dover provvedere alla determinazione dell'indice medio regionale di densità venatoria, sulla base del quale (art. 22, comma 3, della legge regionale n. 33/97) viene determinato l'indice massimo di densità venatoria per ATC;

Visto l'art. 22, comma 4, della legge regionale n. 33/97, che così recita: "L'indice medio regionale di densità venatoria è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale";

Viste le note delle ripartizioni faunistico venatorio con le quali sono stati forniti i dati relativi al numero dei cacciatori che nel quinquennio 2007/2008 - 2011/2012 hanno ritirato il tesserino di caccia;

Visto il D.A. n. 1391 del 9 maggio 2012 con il quale è stata determinata, in via provvisoria ed in attesa di definire la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) relativa alla proposta di Piano regionale faunistico venatorio 2011/2016, la superficie del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) totale e la superficie minima destinata a protezione della fauna selvatica;

Ritenuto di potere ridefinire l'indice medio regionale di densità venatoria, per il quinquennio 2011/2012 - 2015/16, quale rapporto tra il numero dei cacciatori residenti in Sicilia (ricavato dalla media dei cacciatori che nell'ultimo quinquennio hanno ritirato il tesserino di caccia) e la superficie in ettari del territorio agro-silvo-pastorale (TASP) regionale riportata nel D.A. n. 1391 del 9 maggio 2012;

Decreta:

Art. 1

L'indice medio regionale di densità venatoria di cui all'art. 22, commi 3 e 4 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, per il quinquennio 2011-2012 - 2015/16 è

definito pari a 0,0188 cacciatore/ettaro, corrispondente a 53,1 ettari/cacciatore.

Art. 2

L'indice medio regionale costituirà la base per la determinazione dell'indice massimo per A.T.C.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 maggio 2012.

Il dirigente del servizio ad interim: CALAGNA

(2012.20.1469)020

DECRETO 15 maggio 2012.

PSR Sicilia 2007/2013 - Graduatoria provvisoria delle domande di aiuto ammissibili e non ammissibili presentate in adesione al bando relativo alla misura 125 - Azione A "Rete di trasporto interaziendale", terza sottofase.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
PER L'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D. P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Organizzazione del governo e dell'Amministrazione della regione";

Visto il regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1320/2006 della Commissione del 5 settembre 2006 recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il regolamento CE n. 1944/2006 del Consiglio del 19 dicembre 2006, che modifica il regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento CE n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento CE n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006 recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni per la delega delle funzioni da parte dell'organismo pagatore;

Visto il regolamento CE n. 1848/2006 della Commissione del 14 dicembre 2006 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito